



**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

“Intervento di manutenzione del Fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune di Roma) alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)” CUP: F98H22000490002 – CIG: 9385964684

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a _____, il _____, in qualità di Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, munita di firma digitale, nominata con D.G.R. n. 138 del 16.3.2021, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212,

E

l'Impresa _____, C.F. e P. Iva _____, con sede legale in _____, Via _____, rappresentata dal Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. G09821 del 25/07/2022 della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stato nominato RUP dell'intervento Geom. Marino Cristiano Gaetano;
- con determinazione della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G09854 del 26/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'“Intervento di manutenzione del Fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune di Roma) alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)”;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 la progettazione è stata validata dal RUP in data 25/07/2022;
- con determinazione a contrarre n. è stato previsto che l'affidamento dei lavori in questione di importo complessivo pari ad € 349.516,48 di cui € 339.634,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.881,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto Legge n.

77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e con invito rivolto ad almeno 5 Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;

- con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente nella pagina "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di Gara e Contratti", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sulla piattaforma di e-procurement regionale "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

- con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell'avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di Gara e Contratti" nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;

- l'Avviso per Manifestazione di Interesse è stato pubblicato in data _____ sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sulla piattaforma informatica STELLA della Regione Lazio, nonché all'Albo Pretorio dei Comuni di Roma e Fiumicino ove dovranno eseguirsi i lavori;

- allo scadere del termine previsto per la valutazione delle Manifestazioni di Interesse, il RUP ha indetto la relativa procedura negoziata, mediante l'invio della Lettera di Invito a presentare offerta e di tutta la documentazione ad essa allegata a n. 5 (cinque) operatori economici - individuati mediante pubblico sorteggio espletato in automatico attraverso la piattaforma STELLA - in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo previsti nell'Avviso per Manifestazione di Interesse e nella medesima Lettera di Invito;

- con Determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa _____, C.F.: _____, P. Iva: _____, con sede legale in _____ Via _____, che ha offerto il ribasso del _____ % e pertanto per l'importo contrattuale di € _____ comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;

- sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. _____ del _____ in atti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Oggetto del Contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione del Fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune di Roma) alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)", nel Comuni di Romae Fiumicino, di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G09854 del 26/07/2022 e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € _____ (euro _____ / ____) per lavori al netto del ribasso d'asta del _____ %, come risulta dall'offerta dell'Impresa, oltre ad € 9.881,68 (euro novemilaottocentoottantuno/68) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall'art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 terzo periodo dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "Decreto aiuti", convertito nella Legge n. 91 del 15.7.2022 trovano applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni in materia di revisioni dei prezzi di cui all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella richiamata disposizione.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

- a) Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Gli Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) L'Elenco dei prezzi unitari;
- d) Il Cronoprogramma dei lavori;
- e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro";
- f) L'Offerta economica;
- g) Le Polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante *polizza fideiussoria* n. _____ del _____ rilasciata da _____, Ag. _____, P. Iva _____, con sede legale in _____, per un importo totale pari ad € _____.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha altresì provveduto a stipulare apposita *polizza assicurativa C.A.R.* n. _____ del _____ rilasciata da _____, Ag. _____, P. Iva _____, con sede legale in _____, *[oppure, in alternativa: l'Impresa si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa]* di importo pari all'importo contrattuale, ossia € _____, il cui massimale è pari ad € _____. Tale polizza rende indenne la stazione appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura, inoltre, la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all'emissione del certificato di collaudo.

Art. 3 - Inizio e Termine per l'Esecuzione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è pari a 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 80 del decreto legislativo medesimo.

L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto entro il termine sopra indicato.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell'area interessata dagli interventi. All'occorrenza l'impresa ha, altresì, l'onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l'incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all'immediata eliminazione del pericolo.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 4 Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione".

Art. 5 - Norme Generali per l'Esecuzione dei Lavori

L'impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare, al Capo III.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa è altresì obbligata ad osservare e a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti, applicando i documenti all'uopo redatti, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni impartite dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

L'impresa è tenuta ad eseguire i lavori secondo l'ordine stabilito dal programma esecutivo degli stessi di cui al successivo art. 6 e nel rispetto del termine contrattuale previsto all'art. La Stazione Appaltante può, tuttavia, prescrivere l'esecuzione di determinati lavori, anche in difformità delle indicazioni del citato cronoprogramma, avuto riguardo ad esigenze di ordine o di interesse

pubblico, senza che l'impresa possa rifiutarvisi di eseguire ed avanzare pretese di articolari compensi.

Qualora l'impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che la Stazione Appaltante accetti le opere così come eseguite, l'impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione Appaltante stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste nel progetto facente parte integrante del Contratto.

Art. 6 - Programma Esecutivo dei Lavori

L' Impresa ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dettagliato dei lavori, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 7 – Anticipazioni e Pagamenti

All'Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione pari al 30% del valore del contratto di appalto, così come indicato all'art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 15 del 25.2.2022, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 91, comma 2, della Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute, raggiunga un ammontare non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'emissione della rata sarà, comunque, sempre subordinata al preventivo accertamento della sussistenza del requisito della regolarità contributiva in capo all'appaltatore, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5-bis, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 – Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trentadalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) del DM 49/2018 del MIT.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l'affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall' art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OG8 il subappalto, dovrà essere inferiore al 50% dell'importo della categoria.

Il subappalto è consentito nei limiti suddetti purchè comunque:

- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito

in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà:

- a verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- a registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'Impresa ausiliaria.

In particolare, l'Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'Impresa avvalente di tutte le risorse dell'Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Penale per Ritardo nei Lavori

In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille 1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto con le modalità riportate all'art. 16 del presente contratto. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà ugualmente una penale di giornaliera pari all'uno per mille 1‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 11 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L'Appaltatore, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 81 del 9.4.2018 che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi

dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'Impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l'effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il DUVRI, documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 12 - Responsabilità Verso Terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione

Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13- Domicilio Legale

Agli effetti del presente Contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio legale, presso la sede legale sita in _____, Via _____, Tel. _____, Fax _____, pec _____

Art. 14 - Obbligo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Accreditamenti

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, identificato dal codice IBAN _____ sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto le seguenti persone:

_____, nato a _____ il _____ C.F. _____
_____, nato a _____ il _____ C.F. _____

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice

fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, su tutti gli strumenti di pagamento sarà indicato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Art. 15 - Recesso

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 16 - Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);

b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori;
- d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato dalla Regione Lazio e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21.1.2014.

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 108, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il Direttore dei Lavori/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto precedentemente, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'Appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione

del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 17 - Misure di Prevenzione della Corruzione e Clausola Risolutiva Espressa

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Art. 18 – Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Art. 19 - Cessione del Contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 20 - (Clausola anti-Pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001:

1. L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come

costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Art. 22 - Spese di Contratto, di Registro ed Accessori a Carico dell'Aggiudicatario

Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. Resta a carico della Stazione Appaltante l'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633

Art. 23 - Controversie

Il Foro competente è quello di Roma.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 24 - Disposizioni finali

La prestazione di cui al presente Contatto viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente Atto, dell'importo di € _____, oltre IVA, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto conservata agli atti della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo.

Il presente Contratto, composto da numero ____ di facciate è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Roma, _____

L'Impresa

Il Direttore ad interim